

TASSA SUI RIFIUTI – TARI – TARIFFE ANNO 2016

Sono assenti i consiglieri Cerini, Chiappa, Frigoli, Caputo e Bettoni. **Presenti n. 8.**

Il presidente, assessore Galli, illustra il provvedimento.

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30.07.2014 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2015 e con delibera del Consiglio Comunale n. 18 in data 06.05.2016;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668, dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI;

Richiamati:

- il comma 683 della Legge 147/2013 sopracitata il quale prevede, fra l'altro, che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale;
- l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e le risorse finanziarie necessarie;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.05.2016 è stato approvato il Piano finanziario per il periodo 2016/2018;

Considerato che:

- le tariffe della TARI devono essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti indicati dal D.P.R. 158/1999 (comma 652 art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e s.m.i.);
- l'ente locale ripartisce tra categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999);
- che per la suddivisione dei costi tra categorie di utenza domestica e non domestica si ritiene di applicare il criterio della produzione potenziale media espressa in Kg/mq da parte di queste ultime rapportandola alla effettiva produzione di rifiuti sul territorio comunale pari a Kg. 8.123.296 (Tabella 4a del D.P.R. 158/1999);
- che alle utenze domestiche è applicata una riduzione del 5% per la raccolta differenziata (art. 28 del Regolamento IUC) tenuto conto che dal 2 aprile 2014 è partita la raccolta della frazione secca dei rifiuti con il nuovo sacco viola dotato di RFID (Radio Frequency Identification), al fine di ottimizzare il servizio di raccolta, avviando nel contempo un processo di miglioramento della raccolta differenziata nell'ottica della riduzione della parte secca non riciclabile (la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 57,42% dell'anno 2013 al 68,89% dell'anno 2015)

- che l'applicazione di quanto sopra determina il seguente rapporto: imputazione pari al 45,85% dei costi totali alle utenze non domestiche, imputazione pari al 54,15% alle utenze domestiche - Allegato 1);

Considerato, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1, dell'art. 1, del D.L. 16/2014 convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. La predetta previsione è stata estesa alle annualità 2016 e 2017 dal comma 27 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la nota prot. n. in data 03.07.2014 prot. n. 12954/2014 della S.I.ECO. S.r.l. società affidataria del servizio di igiene urbana dal 2013, con la quale si ipotizza, in attesa di un sistema puntuale di misurazione dei rifiuti prodotti, una riduzione del 20% dei coefficienti, parte variabile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 per alcune categorie con coefficienti elevati;

Atteso:

- che si è ritenuto di fissare, come per gli anni precedenti, i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in misura media rispetto ai valori minimi e massimi indicati, non avendo, allo stato attuale, delle proiezioni effettive sul territorio - Allegato 2);
- che per le attività artigianali ed industriali riconducibili alle categorie 20 e 21 del prospetto di cui all'art. 31 del Regolamento IUC si è ritenuto di stabilire uguale coefficiente, tenuto conto della simile attitudine alla produzione di rifiuti /mq;
- che per le attività di somministrazione riconducibili alle categorie 22 e 23 del prospetto di cui all'art. 31 del Regolamento IUC, si è ritenuto di stabilire uguale coefficiente, tenuto conto della simile attitudine alla produzione di rifiuti /mq, applicando sul coefficiente parte variabile, la riduzione del 20% tenuto conto della nota sopracitata prot. n. 12954/2014 della S.I.ECO. S.r.l.;
- che per le attività commerciali riconducibili alle categorie 25 e 28 del prospetto di cui all'art. 31 del Regolamento IUC si è ritenuto di stabilire uguale coefficiente, tenuto conto della simile attitudine alla produzione di rifiuti /mq;
- che per le attività di vendita di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio riconducibili alla categoria 27 del prospetto di cui all'art. 31 del Regolamento IUC, tenuto conto della nota sopracitata prot. n. 12954/2014 della S.I.ECO S.r.l., si è provveduto ad applicare, sul coefficiente minimo parte variabile, previsto dal DPR, la riduzione del 20%;
- che per le attività di bar, caffè e pasticceria, riconducibili alla categoria 24 del prospetto di cui all'art. 31 del Regolamento IUC, tenuto conto della nota sopracitata prot. n. 12954/2014 della S.I.ECO S.r.l., si è provveduto ad applicare, sul coefficiente minimo, parte variabile, previsto dal DPR, la riduzione del 20%;

Tenuto conto delle previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata e nel compostaggio ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

Vista l'allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI anno 2016, per le utenze domestiche e non domestiche - Allegato 3), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016, in conformità a quanto previsto dal comma 654, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il decreto del Ministero dell'interno del 1° marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016/2018;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;

Presenti e votanti n. 8.

Con voti favorevoli 7 (Cerana, Ferro, Galli, Giachi, Porro, Farisoglio, Caldiroli) e astenuti n. 1 (Mazzucco), espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse e gli allegati 1), 2) e 3) sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come indicato nell'Allegato A);
3. di dare atto che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in misura pari all'aliquota deliberata dalla provincia;
4. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.